

REGOLAMENTO ORGANICO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI VENEZIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 03.03.1997, (pubblicata all'Albo Pretorio in data 19.03.1997, pervenuta alla Sezione di Controllo il 19.03.1997, richiesta chiarimenti il 02.04.1997, evasa il 22.04.1997, pervenuta alla Sezione di Controllo il 24.04.1997) divenuta esecutiva per decorso del termine il 15.05.1997;

- modifica degli articoli 24 e 25 con deliberazione del Consiglio comunale n. 139 del 04.10.1999 (pubblicata all'Albo Pretorio in data 07.10.1999, pervenuta al Comitato di Controllo di Venezia il 07.10.1999, prot. n. 5501, richiesta chiarimenti il 20.10.1999, prot. n. 5501/C - evasa il 23.12.1999, pervenuta al Comitato di Controllo il 23.12.1999, prot. n. 8087), divenuta esecutiva per decorso del termine il 16.01.2000, trasmessa per gli adempimenti all'Ufficio Polizia Municipale.

- modificazioni apportate con deliberazione di Giunta comunale n. 789 del 03.04.2000, (pubblicata all'Albo Pretorio in data 18.08.2000) divenuta esecutiva per decorso del termine il 29.08.2000.

- modificazioni apportate all'articolo 10 con deliberazione di Giunta comunale n. 310 del 04.04.2002, (pubblicata all'Albo Pretorio in data 11.04.2000) divenuta esecutiva per decorso del termine il 22.04.2002.

- modificazioni apportate all'art. 22 con deliberazione di Giunta comunale n. 446 del 17.07.03 (pubblicata all'albo Pretorio il 24.07.03) esecutiva per decorso del termine il 4.08.03.

- integrazioni (art. 4 bis) apportate con deliberazione di Giunta comunale n. 258 del 31.03.2005 (pubblicata all'albo Pretorio il 10.05.05) immediatamente eseguibile.

- modificazioni all'art. 10 e integrazioni (art. 10 ter) apportate con deliberazione di Giunta comunale n. 426 del 12.08.2005, (pubblicata all'Albo Pretorio in data 12.08.2005) divenuta esecutiva per decorso del termine il 23 .08.2005.

- modificazioni dell'art. 7 (riscrittura completa) effettuata con deliberazione di Giunta comunale n. 371 del 01.09.2006, (pubblicata all'Albo Pretorio in data 07.09.2006 immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 267/2000.

- approvazione nuove tabelle – Allegati A e B – (Nuovi distintivi di grado per gli operatori della Polizia Municipale di Venezia), con deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 23.03.2007 (pubblicata all'albo Pretorio il 28.03.2007) immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 267/2000.

- modificazioni dell'art. 10 e dell'art. 10 ter apportate con deliberazione di Giunta comunale n. 415 del 27.07.2007, (pubblicata all'Albo Pretorio in data 02.08.2007) divenuta esecutiva per decorso del termine il 13.08.2007.

- modificazioni dell'art. 24 ed integrazioni (art. 24 bis) apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 15.10.2007, (pubblicata all'Albo Pretorio in data 17.10.2007) divenuta esecutiva per decorso del termine il 28.10.2007, trasmessa per gli adempimenti alla Direzione Interdipartimentale Polizia Municipale.

- inserimento dell'art 10 bis e modifica numerazione artt successivi apportate con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 24.02.2012 , (pubblicata all'Albo Pretorio in data 28.02.2012) dichiarata immediatamente eseguibile.

- modificazioni dell'art. 7 apportate con deliberazione di Giunta Comunale n. 801/2013 del 20.12.2011, pubblicata all'Albo Pretorio in data 09.01.2014, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 267/2000.

ART. 1

Istituzione del Corpo di Polizia Municipale

Il presente Regolamento disciplina le materie previste dagli art. 1, 4 e 7⁽¹⁾ della legge 7.3.86 n. 65 «Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale» e dall'art. 5 della L.R. 9.8.88 n. 40⁽²⁾ «Norme in materia di Polizia Locale» ed è

¹ Art. 1 L. n. 65 del 07.03.1986 “Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale”

1. Servizio di polizia municipale.

1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.
2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

Art. 4

4. Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.

I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

- 1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
- 2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
- 3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
- 4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
 - a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
 - b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
 - c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

Art. 7

7. Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale.

1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella [legge 29 marzo 1983, n. 93](#) ⁽⁴⁾.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:

- 1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;
- 2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.
3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

- a) responsabile del Corpo (comandante);
- b) addetti al coordinamento e al controllo;
- c) operatori (vigili).

4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.

5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.

⁽⁴⁾ Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

² Art. 5 L.R. 9.8.88 n.40

Polizia municipale

Art. 5 - (Norme per l'istituzione del servizio).

1. L'ordinamento e la struttura dei servizi di polizia municipale, disciplinati con regolamento comunale nei limiti posti dalla legislazione vigente e nel rispetto delle indicazioni e dei parametri stabiliti con la presente legge, devono tenere presente i seguenti criteri:

- a) previsione, di norma, di un addetto per ogni mille abitanti, esclusi i casi in cui il servizio è gestito in forma associata;
- b) possibilità di istituire il corpo di polizia municipale nei comuni singoli o associati ove siano impiegati almeno sette operatori;
- c) l'ordinamento del corpo di polizia municipale, salve diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93, si articola per i comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della legge 8 giugno 1952, n. 604 e successive modificazioni, in responsabile del corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili); per i comuni di classe IV, si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili).

2. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, in conformità e sulla base dei seguenti criteri:

- numero della popolazione residente;

emanato in forza dell'art. 5 della L.142/90.

E' istituito il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Venezia.

L'indicazione di Corpo dei Vigili Urbani negli atti e nelle norme regolamentari vigenti e nei distintivi è sostituito, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dalla denominazione «Corpo di Polizia Municipale».

ART. 2 **Dipendenza**

Al Corpo di Polizia Municipale sovrintende il Sindaco o l'Assessore da lui delegato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 65/86⁽³⁾ i quali impartiscono le direttive e vigilano sull'espletamento del servizio.

ART. 3 **Competenza territoriale. Divieto di comandi e distacchi.**

Il servizio di Polizia Municipale si svolge, di norma, nell'ambito territoriale del Comune di Venezia.

Il Sindaco può autorizzare missioni esterne al territorio per fini di rappresentanza e di soccorso.

Ai sensi della legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale n°65/1986 art.4⁽⁴⁾ l'assegnazione, il distacco ed il comando, anche temporanei, di operatori del Corpo di Polizia Municipale sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni di Polizia Municipale e la disciplina rimanga quella del Settore di appartenenza;

-
- estensione e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
 - sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
 - sviluppo edilizio;
 - tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
 - importanza turistica delle località e conseguente aumento stagionale della popolazione;
 - indice di motorizzazione;
 - caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - ubicazione dei comuni in aree montane, collinare, di pianura o metropolitane;
 - presenza scolastica;
 - presenza di nodi stradali e/o di strutture portuali, aeroportuali;
 - presenza di uffici/organi periferici dell'Amministrazione statale;
 - ogni altro criterio socio-economico di efficienza o funzionalità.

³ **Art. 2 L. n. 65 del 07.03.1986 “Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale”**

2. Funzioni del sindaco.

Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

⁴ vedi nota 1

Il personale di Polizia Municipale può essere assegnato, comandato o distaccato presso altri uffici, servizi od organi del Comune solo temporaneamente ed in via eccezionale.

Sono vietati altresì l'assegnazione, il comando od il distacco per mansioni esecutive, quali quelle di pilota, autista, corriere, messo e simili.

In ordine alle istanze relative è sempre richiesto dal Settore Risorse Umane il parere vincolante del Comandante del Corpo.

ART. 4

Finalità e compiti del Corpo di Polizia Municipale

Il Corpo di Polizia Municipale svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto al fine di perseguire, nella materia di propria competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di concorrere ad un pacifico ed ordinato svolgimento della vita cittadina.

Esso adempie alle funzioni attinenti all'attività di polizia locale ed urbana e di polizia amministrativa attribuita ai Comuni da Leggi e regolamenti statali, regionali e comunali.

Il Corpo nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco provvede in particolare a:

- a) .vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia stradale e la polizia amministrativa in materia di edilizia, commercio, pubblici esercizi, tutela dell'ambiente ed igiene, in collaborazione con i competenti uffici comunali ed a gestire il servizio contravvenzioni.
- b) .prestare opera di soccorso in occasione di pubblici e privati infortuni d'intesa con gli organi competenti.
- c) .adempire a compiti di Polizia Giudiziaria ed a funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 65/86⁽⁵⁾.

⁵ **Art. 3 L. n. 65 del 07.03.1986 “Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale”**

3. Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Art. 5 L. n. 65 del 07.03.1986 “Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale”

5. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale ^(1/b);

d) . assolvere a compiti di informazione e di raccolta di notizie, nonché effettuare accertamenti e rilevazioni nell'ambito dei compiti istituzionali del Comune.

e) . prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali del Comune.

f) . assicurare i servizi d'onore richiesti dall'Amministrazione Comunale e fornire la scorta d'onore alla Bandiera del Comune.

g) . collaborare nei limiti delle attribuzioni del Comune con le Forze di polizia dello Stato previa disposizione del Sindaco quando ne venga fatta per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti Autorità.

h) . svolgere opera di prevenzione e di educazione stradale.

i) le funzioni di Polizia giudiziaria e pubblica Sicurezza sono regolati dall'art. 5 della legge 65/86⁽⁶⁾.

Art. 4 bis.

Prestazioni speciali effettuate su richiesta di terzi.

Il Corpo di Polizia Municipale è autorizzato ad effettuare prestazioni speciali per conto e su richiesta di enti privati, associazioni e di terzi in genere, nei limiti seguenti.

Le prestazioni speciali su richiesta di terzi devono essere coerenti con le funzioni d'istituto del Corpo e sono svolte su istanza motivata e documentata.

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393](#) ⁽²⁾;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso ⁽³⁾.

(1/b) Il riferimento deve intendersi fatto all'art. 57 del nuovo codice di procedura penale.

(2) Vedi, ora, l'art. 12 del nuovo codice della strada approvato con [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

(3) Comma così modificato dall'art. 17, comma 134, [L. 15 maggio 1997, n. 127](#), riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

⁶ vedi nota 5.

Sono prestazioni speciali i servizi di viabilità acquea e terrestre necessari per garantire l'esercizio della iniziativa economica privata in condizioni di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, nonché in modo ordinato e compatibile con la qualità della vita cittadina.

Sono prestazioni speciali della Polizia Municipale tra l'altro:

- i servizi di scorta a trasporti e mezzi eccezionali;
- l'assistenza e la viabilità in occasione di riprese cine-televisive;
- la limitazione temporanea della viabilità pedonale, stradale, acquea;
- l'interdizione temporanea della circolazione in strade, piazze, calli, ponti e campi;
- ogni altra attività d'istituto richiesta da privati e collegata funzionalmente allo svolgimento di attività produttive, culturali, ricreative, sportive o di comunicazione pubblica o privata.

Il Comando, compatibilmente con le primarie esigenze d'istituto, dispone in ordine ai tempi e modi dell'effettuazione dei servizi richiesti.

Per l'effettuazione di prestazioni della Polizia Municipale che non trovano fondamento normativo cogente, il Comando effettua una valutazione circa l'opportunità di far eseguire i servizi richiesti.

In ogni caso la Polizia Municipale può imporre al richiedente limiti e prescrizioni, tra cui anche l'impiego di operatori ausiliari di viabilità, con spese a carico del richiedente stesso.

Le prestazioni speciali possono essere erogate anche a favore di pubbliche amministrazioni richiedenti.

Con provvedimento dirigenziale le tariffe, originariamente approvate dalla Giunta Comunale, sono aggiornate ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti “.

ART. 5 **Qualifiche**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale svolgono funzioni di Polizia Amministrativa, nonché di Polizia Stradale, secondo quanto prescritto dall'art. 12 del D. L. 30.4.92 n. 285⁽⁷⁾.

⁷ **Art. 12 Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285**

12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;*
- b) alla Polizia di Stato;*
- c) all'Arma dei carabinieri;*
- d) al Corpo della guardia di finanza;*
- e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;*
- f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.*

ART. 6

Obbligo di intervento e di rapporto

Fermo restando l'espletamento dei doveri connessi alla qualità di pubblico ufficiale e di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.

Di ogni intervento deve essere redatta senza ritardo dettagliata relazione di servizio. Nei casi di urgenza e di necessità l'operatore deve informare immediatamente il Comando per le vie brevi, producendo comunque relazione scritta senza ritardo.

ART. 7

Organizzazione del Corpo

Il Corpo di Polizia Municipale, tenuto conto delle caratteristiche del territorio comunale, della sua articolazione istituzionale in Municipalità, delle direttive espresse dall'Amministrazione Comunale, è organizzato in unità operative territoriali ed in unità operative non territoriali.

Il Comandante aggiorna annualmente, in base alle direttive dell'Amministrazione, agli obiettivi assegnati ed alle esigenze operative, la dotazione teorica delle diverse unità operative, comunicandola alle OO.SS. ed alla R.S.U..

L'assegnazione del personale alle unità operative è disposta dal Comandante; i provvedimenti di assegnazione sono comunicati alle OO.SS. ed alla R.S.U.. L'assegnazione e il trasferimento vanno di norma programmati e accompagnati da adeguata formazione professionale.

Il personale di nuova nomina, o giunto in mobilità da altro Corpo/Ente, dovrà essere assegnato ad una Unità Operativa, entro un periodo massimo di mesi dodici,

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7 ⁽¹⁴⁾.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

⁽¹⁴⁾ Lettera aggiunta, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 8, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

prioritariamente nelle strutture che presentano maggiori carenze di organico e subordinatamente nelle strutture in cui si siano manifestate da tempo richieste di mobilità.

I trasferimenti interni al Corpo, nonché le fuoriuscite dallo stesso che comportano cambio di profilo professionale, sono disciplinati nell'ambito del regolamento di gestione del personale, articolazione del regolamento degli uffici e dei servizi.

ART. 7 bis Incompatibilità

L'operatore di Polizia Municipale non può svolgere attività di commercio in qualsiasi forma, di collaborazione privata coordinata, né altre attività di lavoro subordinato od autonomo o di impresa privata, qualora esse siano in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle funzioni svolte dall'operatore stesso.

Le predette attività, nonché ogni altra che il Comandante della Polizia Municipale accerti essere in conflitto di interessi, sono dichiarate incompatibili con le funzioni d'istituto e non possono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale. In sede di istanza del dipendente per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e contestuale autorizzazione a prestare attività lavorativa privata, il Comandante esprime, su richiesta del Settore competente, parere che assume carattere vincolante.

ART. 7 ter Accesso a documenti ed informazioni della Polizia Municipale

Ai sensi della legge n° 241/1990 artt. 22⁽⁸⁾ ss. è escluso l'accesso ai documenti sotto elencati:

1. ordini di servizio;
2. relazioni di servizio e processi verbali;
3. atti di polizia giudiziaria;

⁸ **Art. 22 L. 241/90**

22. 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

4. atti concernenti il trattamento economico dei singoli dipendenti;
5. fascicoli personali dei dipendenti;
6. atti recanti dati personali e sensibili ai sensi legge n. 675/1996 concernenti i dipendenti.

L'accesso formale è consentito solo a coloro che dimostrino di avere interesse personale, attuale e diretto per fini di tutela giurisdizionale.

ART. 7 quater **Ufficio per l'accesso ai documenti amministrativi**

All'interno del Servizio contenzioso e normativo è istituita l'unità operativa semplice denominata "Ufficio per l'accesso ai documenti ed alle informazioni".

L'ufficio tratta le richieste di accesso ai documenti e la pubblicità degli atti e delle attività della Polizia Municipale, secondo le norme vigenti in materia.

ART. 8 **Attribuzioni del Comandante**

Al Comandante è affidata la direzione del Corpo. Egli è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo ai sensi dell'art. 9 della legge 65/86⁹).

Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto al Comandante spetta di:

- a) assicurare l'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dagli organi comunali, curando l'esecuzione dei provvedimenti degli organi stessi.
- b) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione, intervenire di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza.
- c) disporre in applicazione del Regolamento del personale del Comune e della normativa contrattuale e degli accordi decentrati previo confronto con le OO.SS. l'assegnazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi; in rapporto alle competenze conseguite alle attitudini e capacità professionali ed alle

⁹ **Art. 9 L. n. 65 del 07.03.1986 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale"**

Comandante del Corpo di polizia municipale.

1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

esigenze di periodico avvicendamento.

- d) curare in accordo con i competenti uffici del personale e sentite le OO.SS, l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo.
- e) rappresentare il Corpo di Polizia Municipale nei rapporti interni ed esterni. Le relazioni con gli organi di informazione e di stampa sono riservate al Comandante ed in caso di sua assenza od impedimento al Comandante vicario.
- f) esaminare e studiare i problemi del Corpo, relativamente alla migliore erogazione di servizi alla cittadinanza; elaborare con la collaborazione del personale da lui dipendente, piani e programmi di intervento e controllo dei risultati.
- g) rispondere al Sindaco dei risultati in relazione alle direttive ricevute.
- h) curare le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire la reciproca integrazione interdisciplinare.
- i) proporre al Sindaco il conferimento di riconoscimenti al personale ritenuto meritevole nei casi e con le modalità di cui all'articolo 29.

ART. 9

Attribuzioni dei Funzionari di Vigilanza

I Funzionari di Vigilanza dirigono unità operative complesse, rispondono del buon andamento dei relativi servizi, nonché della disciplina del personale cui sono preposti.

I compiti dei funzionari, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:

- a) emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
- b) fornire istruzioni normative ed operative al personale dipendente;
- c) collaborare con il Comandante all'esame ed allo studio dei problemi del Corpo di Polizia Municipale, relativamente alla migliore erogazione di servizi alla cittadinanza, proponendo piani e programmi d'intervento e di controllo dei risultati.

ART. 10

Requisiti specifici di accesso al Corpo di Polizia Municipale

L'accesso al Corpo della Polizia Municipale di Venezia mediante qualsiasi procedimento di selezione pubblica a posti di categoria C1 e D1 è subordinato al

possesso dei seguenti requisiti specifici, oltre ai requisiti generali previsti dalle norme di legge e dal vigente regolamento concorsi del Comune:

a) limite di età:

- per l'accesso a posti di categoria C1 è richiesta età non superiore ai 28 anni;
- per l'accesso ai posti di categoria C1 a tempo determinato è richiesta età non superiore ai 34 anni;
- per l'accesso a posti di categoria D1 e D2 è richiesta età non superiore ai 32 anni;
- non si applicano le elevazioni previste dalle leggi;

b) requisiti necessari per la nomina ad agente di p.s., ossia:

- godimento diritti civili e politici;
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento);
- non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle Forze armate o da Corpi militarmente organizzati, o destituito dai pubblici uffici;
- non avere prestato servizio civile ai sensi legge 8.7.1998 n° 230 (a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per impieghi che comportino l'uso delle armi, legge 8.7.1998 n° 230 art. 15 comma 7⁽¹⁰⁾);

c) posizione regolare riguardo agli obblighi di leva o di servizio militare;

d) possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli, motocicli e/o imbarcazioni ad uso privato entro le 12 miglia ed in particolare:

- patente cat. B e A senza limiti di cui al D.M. 29.03.1999 e comunque di abilitazione alla guida di motocicli di cilindrata superiore a 120 cc. con potenza di almeno 35 kw con cambio a pedale;
- per l'accesso ai posti di categoria C1 a tempo determinato è richiesto il possesso della sola abilitazione alla guida di autoveicoli;

e) disponibilità incondizionata al porto delle armi d'ordinanza ed alla conduzione di tutti i veicoli e natanti in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, espressa mediante dichiarazione irrevocabile e sottoscritta dall'aspirante;

f) requisiti fisici:

- sana e robusta costituzione fisica;
- idoneità fisica incondizionata al servizio di Polizia Municipale e specificamente al servizio operativo esterno articolato nelle quattro fasce orarie giornaliere;

¹⁰ **Art. 15 comma 7, L. 8.7.1998 n° 230**

7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.

il candidato deve possedere in particolare:

- rapporto altezza-peso, tono ed efficienza delle masse muscolari, distribuzione del pannicolo adiposo e trofismo atte a rispecchiare un'armonia idonea a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
- senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. E' da considerare anormale il senso cromatico che non consenta la visione dei colori fondamentali. Sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie purché compatibili con il raggiungimento dei requisiti visivi previsti;
- visus non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle 3 diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico o ipermetropico), 3 diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto 3 diottrie quale somma dei singoli vizi, fermo restando che il visus ad occhio nudo per ciascun occhio non deve essere inferiore al valore di 5 decimi;
- funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binaurale entro il 20 %).

Sono imperfezioni od infermità psico-fisiche che comportano la non ammissione al concorso oppure il diniego all'accesso al Corpo di Polizia Municipale quelle specificate dall'art. 2, D.P.R. 23.12.1983, n. 904⁽¹¹⁾ da elencare espressamente nel bando, tra cui le seguenti:

¹¹**Art. 2 D.P.R. 23.12.1983 n. 904**

2.Cause di non idoneità.

Costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente le seguenti imperfezioni e infermità:

1) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase acclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità ^(3/a);

2) l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

3) le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei.

I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme ^(3/b);

4) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasali; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca: gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale binaurale superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche ^(3/c);

5) [le infermità del collo: ipertrofia tiroidea] ^(3/d);

6) [le infermità del torace: deformazioni rachitiche e post-traumatiche] ^(3/d);

7) le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi albergopatie anche in fase clinica o di devianza ematochimica ^(3/e);

8) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose ^(3/e);

9) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinino apprezzabile ripercussione sullo stato generale; ernie;

10) le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;

11) le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia;

- l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
- disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale binauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; malformazioni ed alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, di faringe, laringe e trachea, quando causino importanti disturbi funzionali; audiogramma;
- le malformazioni, disfunzioni, patologie ed esiti di lesioni di palpebre e ciglia (anche se limitate ad un solo occhio), le malformazioni, malattie croniche e gli esiti di lesioni di ghiandole e vie lacrimali quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. I disturbi della motilità del globo oculare quando causino diplopia o i deficit visivi suddetti, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione);
- le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni di labbra, lingua, tessuti molli della bocca, o di malformazioni, lesioni o interventi chirurgici correttivi; le patologie del complesso maxillofacciale o dell'articolazione temporo-mandibolare che producano gravi disturbi funzionali;
- le malformazioni ed esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinino rilevanti disturbi funzionali. Rientrano in questo gruppo: mancanza o inefficienza (per parodontopatie, carie distruente o anomalie dentarie) del maggior numero di denti, o di almeno otto tra incisivi e canini; le malocclusioni dentali con segni

12) le infermità ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria ^(3/e);

13) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite;

14) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

15) le neoplasie di qualunque sede e natura.

16) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali ^(3/f).

(3/a) Numero così modificato dall'art. 2, D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273 (Gazz. Uff. 3 ottobre 1990, n. 231), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3/b) Capoverso così modificato dall'art. 2, D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273 (Gazz. Uff. 3 ottobre 1990, n. 231), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3/c) Numero così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273 (Gazz. Uff. 3 ottobre 1990, n. 231), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3/d) Numero soppresso dall'art. 2, D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273 (Gazz. Uff. 3 ottobre 1990, n. 231), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3/d) Numero soppresso dall'art. 2, D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273 (Gazz. Uff. 3 ottobre 1990, n. 231), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3/e) Numero così modificato dall'art. 2, D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273 (Gazz. Uff. 3 ottobre 1990, n. 231), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3/e) Numero così modificato dall'art. 2, D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273 (Gazz. Uff. 3 ottobre 1990, n. 231), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3/e) Numero così modificato dall'art. 2, D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273 (Gazz. Uff. 3 ottobre 1990, n. 231), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3/f) Numero aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273 (Gazz. Uff. 3 ottobre 1990, n. 231), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale; gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite. La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante, così come l'impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non presenta segni clinici o radiologici di perimplantite ed inefficienza;

- le infermità dell'apparato neuro – psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico – nevrosi anche pregresse; personalità psicopatologiche ed abnormi; epilessia;
- malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; incontinenza urinaria;
- disarmonie somatiche e costituzionali di grado rilevante quali l'obesità ($IMC \geq 30 \text{ Kg/m}^2$) e la gracilità costituzionale ($IMC < 20 \text{ Kg/m}^2$);
- i difetti di metabolismo glicidico, lipidico e protidico. Rientrano in questo gruppo: diabete mellito di tipo I e del tipo II; ipercolesterolemia (colesterolemia totale $> 280 \text{ mg/dl}$, e/o indicazione al trattamento con statine e/o altri ipocolesterolemizzanti orali), ipertrigliceridemie (Trigliceridemia totale $> 250 \text{ mg/dl}$ o trattamento con farmaci), Iperlipidemie miste; fenilchetonuria, alcaptonuria, omocistinuria, ossaluria e simili;
- le endocrinopatie. Rientrano in questo gruppo: malattie del sistema ipotalamo – ipofisario; ipogonadismi primitivi e secondari; malattie del corticosurrene; sindromi tiroidee (M. di Basedow, gozzo multinodulare tossico, ipotiroidismi) e altre malattie della tiroide in terapia ormonale soppressiva o sostitutiva; feocromocitoma, paraganglioma; malattie delle paratiroidi;
- i deficit quantitativi e qualitativi degli enzimi. Rientrano in questo gruppo: glicosuria normoglicemica (due determinazioni in due settimane); Sindrome di Gilbert con bilirubinemia diretta $> 5 \text{ mg/dl}$; deficit, anche parziale, di G6PDH; diabete insipido; porfirie, glicogenosi, tesaurismosi, sindrome di Ehlers – Danlos, S. di Marfan;
- le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di limitazioni funzionali o siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristica di cronicità e/o evolutività. Rientrano in questo gruppo: la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, ad esclusione del complesso primario; il morbo di Hansen; la sifilide; la positività per HIV; la positività per HBV o per HCV che non sia accompagnata a epatopatia cronica, non è causa di non idoneità;
- le malattie primitive del sangue e degli organi ematopoietici di apprezzabile entità (la microcitemia costituzionale non è causa di esclusione in base alla presenza di $Hb > 11 \text{ g/dl}$, regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi);
- le malattie secondarie del sangue e degli organi ematopoietici;
- l'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, debitamente accertate e/o documentate. Rientrano in questo gruppo: soggetti che presentino alle prove di funzionalità respiratoria valori di VEMS $<$ all'80% teorico per età o che, con prove di funzionalità respiratoria negativa presentino test di stimolazione bronchiale aspecifico con metacolina con PD 20% FEV1 ≤ 800 microgrammi; rinite con PFR basali con VEMS $< 80\%$ del teorico o, se nella

norma, con test di broncprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti; soggetti allergici stagionali con PFR basali con VEMS < 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti;

- le sindromi di immunodeficienza anche in fase asintomatica, quali l'agammaglobulinemia, le ipogammaglobulinemie, difetti di classi e sottoclassi anticorpali, incluse le IgA, difetti dell'immunità cellulare specifica ed aspecifica, difetti del complemento;
- le malattie sistemiche del connettivo (LES, artrite reumatoide, S. di Sjogren, la panarterite nodosa, la dermatomiosite, la polimiosite, la connettivite mista);
- i tumori maligni;
- i tumori benigni ed i loro esiti, quando per estensione, sede, volume o numero, producano rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali;
- le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti, i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie. Rientrano in questo gruppo: lo stato di male asmatico, le bronchiectasie, le bronchiti croniche, l'enfisema, la malattia bollosa del polmone, il documentato pneumotorace spontaneo recidivante, gli esiti anche lievi di pleurite non tubercolare con alterazioni funzionali, l'obliterazione del seno costofrenico, la scissurite aspecifica; gli esiti di traumatismi toracici con alterazioni funzionali;
- le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura sede e grado, comprese tutte le ernie viscerali (inclusa l'ernia jatale), ad esclusione della punta d'ernia inguinale;
- le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura sede e grado, producano rilevanti disturbi funzionali;
- ogni altra imperfezione od infermità che renda il soggetto palesemente non idoneo a svolgere il servizio di Polizia Municipale nelle 24 ore giornaliere senza limiti di impiego.

g) Requisiti attitudinali:

- un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
- un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
- una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
- una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro;
- personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, della capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di

responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

L'accesso al Corpo è subordinato al possesso di tutti i requisiti sopra elencati e di ogni altro previsto da leggi e regolamenti.

ART. 10 bis

Requisiti specifici di accesso al Corpo di Polizia Municipale mediante mobilità interna

L'accesso al Corpo di Polizia Municipale di Venezia può avvenire, mediante mobilità interna per il personale di cat. C, previo corso di formazione e successiva selezione atta ad individuare il personale idoneo a svolgere le mansioni inerenti il posto da ricoprire.

L'accesso è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- essere dipendenti di ruolo del Comune di Venezia appartenenti alla categoria C attività amministrativa – tecnica – socioeducativa (escluso il personale col profilo di Educatore assistente all'infanzia/Educatore Scuola materna la cui mobilità viene disciplinata separatamente nell'art. 45, comma 3 del vigente CCDI del Comune di Venezia);
- titolo di studio: diploma scuola media superiore (maturità)
- età non superiore ai 40 anni;
- *possesso dell'abilitazione alla guida di autoveicoli (patente cat. B o superiore) o dell'abilitazione alla guida di imbarcazioni ad uso privato entro le 12 miglia;*
- possesso dei requisiti di cui ai punti b), c), e), f) e g) dell'art. 10.

ART. 10 ter

Accertamento dei requisiti

L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali viene effettuato da un Collegio sanitario dell'ULSS, che applica l'art.10 ed ogni altra norma in materia.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di disporre che l'accertamento si svolga presso centro specializzato di una delle Forze di Polizia.

La mancanza dei requisiti psico-fisici od attitudinali comporta la non ammissione dell'aspirante.

Art. 10 quater

Accertamento capacità tecnica alla guida

L'accesso al Corpo, mediante qualsiasi procedimento di selezione pubblica a posti di categoria C1 e D1, ad esclusione per i posti di profilo Agente di Polizia Municipale

categoria C1, con rapporto di lavoro a tempo determinato per i quali non si applica il presente articolo, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica alla guida di motociclo di servizio per i candidati in possesso di patente di categoria A, B o superiore, ovvero, di motoscafo di servizio qualora i candidati siano in possesso di abilitazione alla guida di imbarcazioni ad uso privato entro le 12 miglia o superiore.

L'accertamento della capacità tecnica alla guida di motociclo avviene mediante la seguente prova pratica tendente a dimostrare la capacità di controllo del mezzo:

- Slalom. N. 5 coni in gomma, o in materiale plastico, sono disposti in linea retta, alla distanza di 4 metri l'uno dall'altro. Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e dall'altra ciascuno dei 5 coni e scostandosi da essi il meno possibile;
- Otto. N. 2 coni sono disposti alla distanza di 8 metri l'uno dall'altro. Intorno a ciascuno dei 2 coni, alla distanza di 3,5 metri, sono disposti 5 coni, in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi. Il candidato dovrà descrivere un "otto", quanto più possibile regolare, avvolgente i 2 coni posti inizialmente e collocato all'interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti;
- Passaggio in corridoio stretto. Viene delimitato, con coni posti a 50 centimetri, un corridoio lungo 6 metri e largo quanto la massima larghezza della moto all'altezza dei coni più 30 centimetri. Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità;
- Frenatura. Al termine di un percorso rettilineo di 25 metri vengono disposti, alla distanza di 1 metro, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare al percorso, e tale che l'asse di questo coincida con l'asse del segmento delimitato dai due coni. Altri 2 coni, sempre a 1 metro tra di loro, vengono disposti in modo che l'allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante 1 metro da questo. Il candidato, partendo dall'inizio della base di 25 metri, deve passare in 2a marcia, ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.

L'accertamento della capacità tecnica alla guida di motoscafo avviene mediante la seguente prova pratica tendente a dimostrare la capacità di controllo del mezzo:

- ormeggio e disormeggio alla riva in presenza di moto ondoso con corrente o vento;
- entrata in cavana con almeno n. 4 pali in presenza di moto ondoso con corrente o vento;
- recupero d'uomo a mare con assoluta precisione;
- navigazione in rio relativamente stretto e trafficato con valutazione di precedenza e segnalazioni, padronanza del mezzo e delle tecniche di manovra;
- esecuzione di nodi: piano, parlato, Savoia, gassa d'amante e margherita.

ART. 11

Corsi di istruzione e perfezionamento

Gli Agenti di Polizia Municipale di nuova assunzione devono frequentare con assiduità e diligenza un corso di istruzione, il cui contenuto e le cui caratteristiche vengono di volta in volta definiti, fra il Comando del Corpo e l'Ufficio Formazione, sentite le OO.SS.

Periodicamente e per tutto il personale in forza al Corpo dovranno essere tenuti corsi di aggiornamento e/o perfezionamento finalizzati alla conoscenza delle nuove disposizioni legislative, amministrative, tecniche e a una sufficiente conoscenza di lingua straniera.

ART. 12

Uso dell'uniforme

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale prestano normalmente servizio in uniforme secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 5 L.R. 33 del 20.12.91⁽¹²⁾.

Attività di servizio può essere svolta in abito civile su disposizione del Comandante, ove ricorrano particolari motivi di impiego tecnico-pratico.

La camicia sarà di colore bianco.

ART. 13

Tipologia e modalità dei servizi

La Polizia Municipale svolge il servizio operativo esterno mediante operatore unico ed a piedi.

I servizi appiedati concernono anche il controllo del territorio, il pronto intervento, la regolazione della circolazione e del traffico, il soccorso pubblico.

I servizi esterni possono essere svolti, su specifico ordine del Comando, a bordo dei cicli, dei motocicli, dei veicoli e natanti a motore da pattuglie composte di regola da n.2 operatori.

I servizi a bordo dei veicoli a motore e dei natanti garantiscono anche il pronto intervento ed il soccorso pubblico ed integrano i servizi appiedati con controlli a largo raggio.

¹² **Art. 1, comma 5, L.R. n. 33 del 20.12.1991**

5. Sono previste le seguenti uniformi:

- a) per il servizio ordinario;
- b) per il servizio motomontato;
- c) per interventi straordinari;
- d) per i servizi d'onore e di rappresentanza.

I servizi esterni sono svolti in collegamento radio con il Centro Operativo Telecomunicazioni, che impartisce all'operatore le disposizioni operative necessarie e detta le priorità d'intervento.

Tutti gli operatori in servizio esterno ad inizio servizio comunicano al COT: sigla radio, matricole, tipologia e località del servizio che si intraprende.

Durante il servizio comunicano al C.O.T. spostamenti, eventuali rientri in sede, modifiche sopravvenute nel servizio.

ART. 14

Orari e turni di servizio

L'orario individuale di lavoro del personale appartenente al Corpo è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale.

Quando ricorrano necessità contingenti può essere disposto il prolungamento del servizio per il periodo di tempo necessario con le modalità previste dalle norme contrattuali.

ART. 15

Congedi

In caso di eccezionali necessità, il Sindaco, su richiesta del Comandante, può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza.

ART. 16

Ordine di servizio giornaliero e straordinario

L'ordine di servizio giornaliero costituisce il documento che registra la situazione organica della Sezione o Unità operativa e ne programma le normali attività di servizio.

Viene redatto giornalmente dal responsabile della sezione o unità operativa nel rispetto della programmazione mensile dei turni e contiene le generalità del personale, l'orario ed il tipo di servizio. Tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione quotidianamente.

Con l'ordine di servizio straordinario il Comandante o chi ne fa le veci dispone l'esecuzione di particolari servizi di Polizia Municipale per i vari settori di attività.

Nell'ordine di servizio vengono indicate modalità di espletamento del servizio,

contingente da impiegare, equipaggiamento e mezzi, responsabili del servizio e finalità da perseguire.

ART. 17

Rapporto gerarchico

L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Municipale è rappresentato dalle qualifiche funzionali degli appartenenti: a parità di qualifica, dall'anzianità nella stessa e a parità di anzianità, dall'ordine della graduatoria di merito del concorso per l'acquisizione della qualifica.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dai superiori.

Le disposizioni devono essere attinenti al servizio, non eccedenti i compiti di istituto e non lesive della dignità personale di coloro cui sono dirette.

In caso di disposizione ritenuta illegittima, si applica l'istituto della rimostranza, per cui l'addetto al quale dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve fare rimostranza motivata allo stesso. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'addetto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo il diritto di denunciare al Sindaco l'illegittimità dell'ordine. L'addetto non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Il superiore gerarchico ha l'obbligo di rilevare le violazioni disciplinari commesse dai dipendenti e deve tempestivamente riferirne per iscritto al Comando.

ART. 18

Sostituzione temporanea del titolare dell'ufficio

Salvo che vi sia un dipendente istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie, in caso di assenza o di impedimento per qualsiasi causa del titolare dell'ufficio, ne assume la direzione il componente dell'ufficio da individuarsi con i criteri di cui all'art.17.

ART. 19

Norme di comportamento

I rapporti gerarchici tra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire la massima collaborazione nei diversi livelli di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni,

oltre che dei cittadini.

Durante il servizio svolto in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

Deve salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio nome quando richiesto e/o il numero di matricola e, sempre se richiesto, la tessera di servizio di cui al successivo art. 24.

Quando opera in abito civile deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale debbono avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore. Debbono osservare, in ogni caso, le norme di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 31.3.1994.

E' vietato portare collane o altri monili sull'uniforme.

E' vietato portare in servizio elementi di abbigliamento o di qualunque genere che siano in contrasto col decoro della persona o dell'uniforme o che non siano previsti nella dotazione.

L'armamento in dotazione individuale deve essere custodito dal dipendente, che ne è personalmente responsabile, con la massima diligenza e cautela e mantenuto in piena efficienza. A tal fine saranno eseguiti periodici controlli da incaricati del Comando.

Il personale armato deve evitare il deposito dell'arma assegnatagli in armadietti o cassetti o altri luoghi non idonei.

Il personale armato ha l'obbligo di espletare il servizio portando l'armamento individuale prescritto, salvo diverso specifico ordine del Comandante.

L'arma da fuoco deve essere portata in fondina.

Il personale armato che opera in borghese deve portare l'arma da fuoco addosso ed in modo non visibile.

E' vietato portare l'arma dentro borse, borselli e simili contenitori.

Nei locali del Corpo possono essere installate cassette blindate di sicurezza, munite di doppie chiavi, a disposizione degli assegnatari di arma da fuoco.

ART. 20

Uniforme

La foggia e le caratteristiche dell'uniforme sono quelle determinate dalla Legge Regionale. L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni di pulizia, con proprietà, dignità e decoro. Essa deve essere conservata con la massima cura per tutta la durata della fornitura.

E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche all'uniforme assegnata nonché di indossare l'uniforme o parte di essa fuori dal servizio.

La fornitura dell'uniforme di prima vestizione e la periodica sostituzione dei capi alla scadenza della prevista durata, avviene a cura dell'Amministrazione Comunale.

ART. 21

Saluto

Il saluto è dovuto, nei servizi esterni, ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni di ufficio, alla Bandiera Nazionale, alla Bandiera del Comune, alle istituzioni ed alle autorità che le rappresentano, al Comandante ai superiori ed ai cortei funebri.

E' dispensato dal saluto il personale che presta servizio di regolazione del traffico, il personale alla guida o a bordo di veicoli, il personale in servizio di scorta.

Il saluto si esegue, portando la mano destra, aperta ed a dita unite all'altezza del copricapo.

ART. 22

Distintivi

I distintivi di riconoscimento individuale fanno parte integrante dell'uniforme.

I distintivi sono:

- la placca di riconoscimento personale recante il simbolo della Regione Veneto e le diciture "Comune di Venezia" e "Polizia Municipale";
- il distintivo di grado.

La placca riporta anche il numero di matricola assegnato all'atto dell'assunzione, ad eccezione di dirigenti e funzionari.

Le denominazioni delle figure professionali ed i relativi distintivi sono previsti

nella tabella 1 allegata ⁽¹³⁾, che costituisce parte integrante del Nuovo Regolamento organico del Corpo di Polizia Municipale di Venezia.

I distintivi di specialità devono essere conformi alle disposizioni regionali ed essere approvati dal Comandante.

E' fatto obbligo di denunciare formalmente alla Direzione Centrale Polizia Municipale lo smarrimento o la sottrazione della placca di riconoscimento personale”.

ART. 23 **Tessera personale**

Agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale è rilasciata dal Sindaco una tessera di riconoscimento plastificata, che certifica l'identità e la qualifica della persona e riporta gli estremi del decreto prefettizio di conferimento della qualità di agente di Pubblica Sicurezza ed eventualmente quelli del provvedimento di assegnazione dell'arma. Essa va restituita all'atto di cessazione del servizio o ritirata a seguito di sospensione del servizio.

E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente ai competenti organi di polizia ed al Comando, lo smarrimento o la sottrazione del documento.

ART. 24 **Armamento**

Gli operatori di Polizia Municipale vengono dotati dell'armamento individuale in relazione alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- possesso della qualifica di Agente ausiliario di P.S.;
- possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali prescritti dalle disposizioni vigenti in materia e dal presente regolamento. Tali requisiti devono essere verificati almeno ogni due anni e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

A spese della municipalità sono attivati corsi di difesa personale e di addestramento alle tecniche atte a neutralizzare attacchi violenti di terzi per tutto il personale maschile e femminile in forza al Corpo;

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, che ai sensi del presente articolo ricevono in dotazione l'armamento individuale, lo portano nei servizi in cui si svolgono le funzioni di agente ausiliario di P.S., di cui all'art. 3 della legge n. 65 del 1986 ⁽¹⁴⁾ e successive modificazioni. Possono inoltre portare l'armamento nei servizi previsti dal successivo art. 25.

¹³ – Allegati A e B – (Nuovi distintivi di grado per gli operatori della Polizia Municipale di Venezia), deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 23.03.2007 (pubblicata all'albo Pretorio il 28.03.2007) immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 267/2000.

¹⁴ vedi nota 5.

L'armamento individuale in dotazione è composto da:

- pistola semiautomatica BERETTA calibro 9 x 21 o tipo equivalente, iscritta nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, fornita a cura e spese dell'amministrazione comunale;
- sfollagente in gomma bianca di cm. 60 con fascetta in cuoio nero alla base dell'impugnatura e strisce rifrangenti laterali.

In appositi locali è istituita l'armeria principale, posta in modo tale da consentirne il controllo degli accessi, munita di ogni dispositivo di sicurezza previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

L'arma viene assegnata dal Sindaco con le modalità di cui all'art. 6 del Decreto 145/87⁽¹⁵⁾ a scopo di difesa personale. Nella tessera di servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma.

E' vietato portare in servizio armamento diverso da quello facente parte della dotazione individuale prevista o alterare le caratteristiche tecniche o di funzionamento delle armi o delle munizioni in dotazione.

In applicazione a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1054 del 11 aprile 2006 all'allegato "B" capitolo I, punto 10, lettere a), b), c) e d), l'arma bianca descritta al punto 80 del predetto allegato "B" è attribuita come dotazione individuale del Comandante, del Vice Comandante e dei Commissari e come dotazioni di reparto, per i servizi di rappresentanza, al personale delle altre qualifiche⁽¹⁶⁾.

¹⁵ **Art. 6 D.M. 04.03.1987 n. 145**

Assegnazione dell'arma

1. Il regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale, le modalità dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, determinando altresì:

a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, per i quali può essere disposta la assegnazione dell'arma in via continuativa;

b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.

2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

¹⁶ **Art. 4 D.M. 04.03.1987 n. 145:**

"Tipologia delle armi in dotazione"

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art.1 è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n.110, e successive modificazioni.

2. Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art.2, il quale può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.

3. Lo stesso regolamento può altresì determinare:

a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi;

b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente espliciti dagli addetti di cui all'art. 1.

ART. 24 bis
Dotazioni operative

Le dotazioni operative del Corpo di Polizia Municipale sono conformi a quanto previsto dall'allegato "D" della Giunta Regionale del Veneto n.1054 dell'11 aprile 2006.

L'assegnazione delle dotazioni operative agli operatori in funzione dei servizi da svolgere è disciplinata con provvedimento del Comandante.

ART. 25
Servizi armati

L'arma è assegnata al personale non obiettore che svolge i seguenti servizi:

- a) servizi di vigilanza e protezione della Casa comunale e dell'armeria del Corpo; servizi notturni e di pronto intervento;
- b) servizi esterni per i quali il Dirigente ritenga sussistente il rischio per l'incolumità del personale impiegato.

ART. 26
Pratica Sportiva

L'Amministrazione Comunale favorisce attività sportiva da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale.

A tal fine possono essere costituiti CRAL o Gruppi Sportivi.

ART. 27
Sicurezza e salute dei lavoratori

La Giunta Municipale precisa le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al corpo, in relazione alla specifica natura del servizio e alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

In caso di riscontrata inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza da determinati servizi e ciò a seguito di certificazione medica motivata dall'U.L.S.S. o attraverso i periodici controlli succitati.

In caso di infermità fisica irreversibile o permanente che rendessero l'addetto al Corpo inabile ai servizi esterni, questo verrà impiegato in servizi interni o d'ufficio compatibili con il suo stato.

ART. 28

Rinvio

Per quanto non é espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio:

- -alle norme di legge e di Regolamento in materia;
- -al Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali;
- -alle norme del Regolamento generale organico del personale.

E' abrogato il Regolamento Organico del Corpo dei Vigili Urbani di Venezia approvato con determinazione podestarile del 7.4.1937 n. 37411 e successive modifiche, nonché ogni altra norma comunale incompatibile con il presente Regolamento.

ART. 29

Riconoscimenti

I riconoscimenti sono conferiti, individualmente o collettivamente, al personale meritevole distintosi particolarmente in specifiche ed eccezionali operazioni di servizio esterno, che assumano rilievo ulteriore rispetto ai normali compiti d'istituto, oppure per atti eccezionali di abnegazione o di coraggio.

I riconoscimenti sono classificati nel seguente ordine progressivo di importanza, in relazione alla rilevanza dei risultati dell'operazione conseguiti a tutela di beni collettivi quali la vita umana , l'integrità fisica, i beni pubblici, la sicurezza pubblica ed altri beni di rango costituzionale:

- a) elogio scritto conferito dal Comandante;
- b) lode;
- c) encomio;
- d) encomio solenne.

I riconoscimenti di cui al precedente comma, lettere b, c, d, sono conferiti dal Sindaco con atto motivato su proposta del Comandante.

Sono iscritti al fascicolo personale del dipendente.

TABELLA A

DISTINTIVI DI GRADO PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI VENEZIA

| CATEGORIA - C - | DISTINTIVI DI GRADO | |
|---|---|---|
| AGENTE |  | <p>Nessun distintivo</p> <p>Soggolo nero semplice</p> |
| AGENTE SCELTO con almeno 5 anni di anzianità di servizio |  | <p>V (1 chevron argentato su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato)</p> <p>Fascia nera lucida con barra azzurra</p> |
| ASSISTENTE con almeno 15 anni anzianità di servizio |  | <p>DOPPIA V (2 chevron argentati su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato)</p> <p>Fascia nera lucida con barra azzurra</p> |
| ASSISTENTE SCELTO con almeno 25 anni di anzianità di servizio |  | <p>TRIPLA V (3 chevron argentati su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato)</p> <p>Fascia nera lucida con barra azzurra</p> |
| ISTRUTTORE (ex VI q.f. DPR 347/83) |  | <p>2 BARRE argentate su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato</p> <p>Fascia argentata con profilo centrale azzurro e 2 barre con profilo centrale azzurro</p> |
| ISTRUTTORE CAPO (ex VI q.f. DPR 347/83) con almeno 10 anni di anzianità nel grado |  | <p>3 BARRE argentate su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato</p> <p>Fascia argentata con profilo centrale azzurro e 3 barre con profilo centrale azzurro</p> |

| CATEGORIA - D - | DISTINTIVO DI GRADO | |
|--|---|--|
| <p>ISPETTORE</p> |  | <p>1 STELLA dorata</p> <p>Fascia dorata e 1 barra con profilo centrale azzurro</p> |
| <p>VICE COMMISSARIO (responsabile di unità operativa complessa o con almeno 5 anni di anzianità con il grado di ispettore.)</p> |  | <p>2 STELLE dorate</p> <p>Fascia dorata e 2 barre con profilo centrale azzurro</p> |
| <p>COMMISSARIO (responsabile di unità operativa complessa da 5 anni ovvero con almeno 10 anni di anzianità nel grado di vice commissario)</p> |  | <p>3 STELLE dorate</p> <p>Fascia dorata e 3 barre con profilo centrale azzurro</p> |
| <p>COMMISSARIO PRINCIPALE (D3 giuridico e/o responsabile di servizio con incarico di posizione organizzativa)</p> |  | <p>1 TORRE + 1 STELLA dorata</p> <p>Cordone dorato con 1 barra con profili laterali azzurri</p> |
| <p>COMMISSARIO CAPO (D3 giuridico con almeno 5 anni nel grado di commissario principale)</p> |  | <p>1 TORRE + 2 STELLE dorate</p> <p>Cordone dorato con 2 barre bordate in azzurro</p> |

Distintivi di incarico omerali per la categoria D:

R.U.O.C.

(per il responsabile di Unità Operativa Complessa)

R.S.

(per il responsabile di Servizio)

V.D.

(per il Vice Dirigente – Specialista d'Area)

| DIRIGENTI | DISTINTIVO DI GRADO | |
|---|--|--|
| <p>COMMISSARIO SUPERIORE</p> |  <p>The image shows a dark blue shoulder epaulet with a gold button on the left, three gold stars in the center, and a gold tower emblem on the right. Below it is a gold braided cord with three blue and white stripes.</p> | <p>1 TORRE + 3 STELLE dorate</p> <p>Cordone dorato con 3 barre bordate in azzurro</p> |
| <p>COMMISSARIO SUPERIORE VICE COMANDANTE</p> |  <p>The image shows a dark blue shoulder epaulet with a gold button on the left, three gold stars in the center, and a gold tower emblem on the right. Below it is a gold braided cord with three blue and white stripes.</p> | <p>1 TORRE + 3 STELLE dorate con bordo azzurro</p> <p>Cordone dorato con 3 barre bordate in azzurro</p> |
| <p>COMANDANTE GENERALE Comune capoluogo di Regione</p> |  <p>The image shows a dark blue shoulder epaulet with a gold button on the left, a large gold star with a red border in the center, and a gold tower emblem on the right. Below it is a gold braided cord with one red and one white stripe.</p> | <p>GRECA dorata + 1 STELLA dorata bordata in rosso</p> <p>Treccia dorata e una barra bordata in rosso</p> |

TABELLA B DI CORRISPONDENZA

| Categoria | Vecchia denominazione | Nuova denominazione |
|------------------|--|--|
| C | AGENTE | Agente |
| | AGENTE SCELTO | Agente scelto |
| | ASSISTENTE | Assistente |
| | ASSISTENTE SCELTO | Assistente scelto |
| | ISTRUTTORE DI VIGILANZA (ex VI q.f. DPR 347/83) | Istruttore |
| | ISTRUTTORE DI VIGILANZA (ex VI q.f. DPR 347/83) | Istruttore Capo |
| D | ISPETTORE | Ispettore |
| | ISPETTORE CAPO | Vice Commissario |
| | ISPETTORE SUPERIORE | Commissario |
| | FUNZIONARIO | Commissario principale |
| | | Commissario capo |
| DIRIGENTI | DIRIGENTE | Commissario superiore |
| | | Commissario superiore – Vice Comandante |
| | | Comandante generale |

I distintivi di grado individuano l'appartenenza al grado medesimo e rappresentano il rango gerarchico nella Polizia Locale di chi li indossa, hanno una funzione simbolica e non incidono direttamente sullo stato giuridico ed economico del dipendente.

L'appartenenza alle diverse categorie di gradi è determinato dal livello di inquadramento contrattuale e/o dalle funzioni svolte

Il grado più elevato del Corpo è determinato dal livello d'accesso per esso previsto dall'ente di appartenenza.